



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

Emanato con D.R. n. 229 del 14/04/2022

Capo I

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del Codice Etico e di comportamento della Scuola, disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico delle professoresse e dei professori straordinarie/i a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005¹.

Articolo 2 – Istituzione di posti di professoressa e di professore straordinaria/o

1. La Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna (di seguito "Scuola") può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, che prevedano anche l'istituzione di posti di professoressa e di professore straordinaria/o a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti esterni.
2. La convenzione definisce:
 - a. il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare;

¹ Legge 4 novembre 2005, n. 230 - "Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" - Art. 1, comma 12: "Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma"



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

- b. il numero di posti finanziati, il relativo regime d'impegno, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di inquadramento;
 - c. le modalità di individuazione del soggetto cui attribuire l'incarico;
 - d. la Classe Accademica e la Struttura di Adesione ai sensi dell'art. 36 comma 6 dello Statuto della Scuola;
 - e. le risorse messe a disposizione e gli importi da corrispondere alle professoresse e ai professori straordinarie/i;
 - f. la durata della convenzione e quella dell'incarico;
 - g. l'attività assistenziale per i settori scientifico disciplinari che la prevedono;
 - h. la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.
3. La Struttura interessata all'attivazione della posizione, formula la proposta di stipula della convenzione e di istituzione dei posti di professoressa e di professore straordinaria/o a tempo determinato e tale proposta viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. L'incarico di professoressa e di professore straordinaria/o a tempo determinato può avere una durata compresa tra uno e tre anni rinnovabili per una durata complessiva di 6 anni, previa stipula di una nuova convenzione.
5. La convenzione è stipulata dal Rettore.

Art. 3 - Modalità di finanziamento

1. La convenzione deve espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento del posto:
- a) versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula
 - b) versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.
2. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.
3. La convenzione dovrà contenere apposita clausola che stabilisca le modalità per il conguaglio



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

annuale, a carico del soggetto finanziatore, delle somme dovute e prevedere specifiche clausole di salvaguardia in caso di cessazione anticipata della convenzione e/o inadempimento del soggetto finanziatore.

Articolo 4– Requisiti per l'incarico di professoressa e di professore straordinaria/o e modalità di attribuzione degli incarichi

1. La copertura del posto di professoressa e di professore straordinaria/o a tempo determinato avviene tramite conferimento di apposito incarico a soggetti in possesso di uno o più fra i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
 - a. abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/98 o l'abilitazione nazionale, in corso di validità al momento della stipula del contratto per la fascia di professore ordinario nel settore concorsuale di inquadramento;
 - b. siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - ✓ laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post lauream;
 - ✓ svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente qualificata nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero quattro anni continuativi se in possesso anche del titolo di Dottore di ricerca;
 - ✓ organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - ✓ possesso di una produzione scientifica rilevante in riferimento al settore scientifico disciplinare/Settore Concorsuale in cui si chiede il posto;
 - ✓ nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione: possesso dei titoli di studio previsti dall'ordinamento per il SSN e possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale.
2. Non possono essere destinatari del conferimento diretto, né partecipare alla selezione le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori della Scuola, ancorché cessati dal



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

- servizio per limiti d'età.
3. Non possono essere destinatari dell'incarico soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con una professoressa o un professore appartenente alla Struttura interessata alla convenzione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente degli organi di governo della Scuola.
 4. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:
 - a. conferimento diretto;
 - b. procedura di selezione.

CAPO II

Conferimento diretto

Articolo 5 – Individuazione del soggetto

1. Al fine di favorire proficui scambi tra la Scuola ed il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e altri enti pubblici o privati propongono la convenzione secondo l'iter indicato nel precedente art. 2 e possono indicare i soggetti cui conferire l'incarico di professoressa e di professore straordinaria/o a tempo determinato individuandoli tra soggetti appartenenti agli enti medesimi o esterni ad essi che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4.
2. In questo caso la struttura interessata propone la stipula della convenzione, indicando:
 - a. il nominativo del soggetto cui si propone di conferire l'incarico
 - b. curriculum professionale del soggetto individuato
 - c. titoli scientifici;
 - d. pubblicazioni o lavori divulgati all'interno dell'Ente
 - e. le modalità con cui egli propone di svolgere il programma di ricerca.
 - f. qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
 - g. le motivazioni che giustifichino la richiesta di attribuzione diretta dell'incarico
 - h. una lista di professoressa e professori ordinarie/i italiane/i e straniera/i aventi i requisiti richiesti dall'art. 8 del Regolamento sulle chiamate, cui attingere per la formazione della commissione.
3. Il Senato, al momento dell'approvazione della proposta di stipula della convenzione, designa anche i componenti la Commissione che dovrà valutare il soggetto proposto, scegliendoli tra quelli proposti dalla Struttura proponente e/o dal Rettore. La Commissione di valutazione è



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

- costituita da tre membri professoresse e professori di prima fascia, di cui non più di uno appartenente alla Classe interessata e almeno uno appartenente ad altro Ateneo anche straniero, del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca.
4. La Commissione valuta i titoli del candidato nel quadro della ricerca proposta, evidenziando la sussistenza dell'elevata qualificazione scientifica e/o professionale in apposita relazione da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione definitiva della chiamata.
 5. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e i relativi atti sono approvati con Decreto del Rettore.
 6. Dopo l'approvazione degli atti il Senato, sulla base della relazione della commissione, approva il conferimento diretto dell'incarico al soggetto proposto e propone al Consiglio di Amministrazione la stipula della convenzione e del contratto con il soggetto individuato.

Capo III

Procedura di selezione

Art. 6 - Contenuti del bando di selezione

1. Il Rettore, dopo l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione e la sua stipula, emana il bando di indizione della procedura di selezione che viene pubblicato sul sito della Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Nel bando saranno indicati:
 - il numero dei posti da coprire;
 - il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - la durata dell'incarico;
 - il programma di ricerca;
 - la Classe Accademica e la Struttura di Adesione ai sensi dell'art. 36 comma 6 dello Statuto della Scuola;
 - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - il trattamento economico e contributivo;
 - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, l'espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura dove l'attività verrà



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

svolta;

- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Articolo 7 - Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione

1. La Commissione di valutazione è costituita da tre membri professoresse e professori di prima fascia, di cui non più di uno appartenente alla Classe interessata e almeno uno appartenente ad altro Ateneo anche straniero, del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca.
2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
6. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

Art. 8 - Valutazione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal/i candidato/i, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e dei Criteri di qualificazione per l'accesso alle posizioni di professoressa e di professore elaborati dalla Commissione di Reclutamento della Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

CAPO IV

Rapporto di lavoro

Articolo 9 –Conferimento dell'incarico

1. Il Rettore, dopo l'approvazione degli atti, sottopone la proposta di chiamata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione solo in caso di variazione degli aspetti contabili della convenzione.
2. Il Rettore conferisce quindi l'incarico di professoressa e di professore straordinaria/o mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:
 - la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - la struttura di adesione ai sensi dell'art. 36 comma 6 dello Statuto della Scuola;
 - il settore concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento;
 - il regime di impegno orario.
4. L'incarico non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo delle professoressa e dei professori ordinarie/i di ruolo.
5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 10 - Attività assistenziale

1. Qualora il/la titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra Ente convenzionato e Scuola.

Articolo 11 – Trattamento giuridico ed economico delle professoressa e dei professori straordinarie/i a tempo determinato

1. Alle/i titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

- il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico della figura di professore ordinario e il trattamento economico pari a quello della figura di professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del contratto, fatta eccezione per la corresponsione degli adeguamenti annuali.
2. Le eventuali integrazioni economiche espressamente previste nell'atto convenzionale saranno erogate a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base.
 3. Qualora il titolare dell'incarico sia dipendente di uno dei soggetti proponenti, quest'ultimo provvede direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto, se non diversamente stabilito nella convenzione.
 4. I/le titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento non possessori dell'idoneità o dell'abilitazione nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni per il reclutamento di docenti universitari a tempo determinato o indeterminato, né farne parte.
 5. I/le titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento sono esclusi/e dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto.
 6. I titolari degli incarichi non possono richiedere la mobilità interna né il cambio di regime d'impegno.
 7. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Art.12 - Trattamento fiscale previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con la Scuola

Art. 13 - Compiti didattici e valutazione periodiche

1. Le professoresse e i professori straordinarie/i hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito e saranno inseriti nella programmazione didattica della Scuola secondo le stesse procedure.
2. Le professoresse e i professori straordinarie/i sono sottoposti alle stesse valutazioni



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

dell'attività didattica e di ricerca dei docenti di ruolo e partecipano alla ripartizione dei fondi di ateneo per la ricerca.

Art. 14 - Svolgimento di ulteriori incarichi

1. Alle professoresse e ai professori straordinarie/i è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi secondo quanto previsto dal Regolamento sugli incarichi esterni del personale docente e ricercatore della Scuola.
2. Non si applicano loro altre forme di aspettativa tranne quella per gravidanza o infermità.

Articolo 15 – Valutazione finale delle attività svolte e rinnovo

1. In caso la struttura di adesione intenda proporre il rinnovo dell'incarico, entro 4 mesi dal suo termine, dovrà presentare la richiesta di stipula di una nuova convenzione secondo la procedura prevista dall'art. 2 corredata di una relazione sui risultati delle attività svolte dalla professoressa e dal professore straordinaria/o presentata dal soggetto finanziatore.
2. Prima della presentazione della richiesta al Senato, la Commissione appositamente nominata, nella composizione di cui all'art. 5, co.3, effettuerà la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione svolte dalla professoressa e dal professore straordinaria/o e presenterà una relazione al Senato Accademico.
3. Sono oggetto di valutazione:
 - a. la redazione di lavori scientifici;
 - b. il trasferimento tecnologico;
 - c. la brevettazione;
 - d. la didattica;
 - e. le attività di terza missione;
 - f. le attività di supporto agli studenti;

In caso di valutazione positiva, il Senato propone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo della convenzione e dell'incarico.

Art. 16 - Decadenza, recesso e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSORESSE E DEI PROFESSORI STRAORDINARIE/I AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 230/2005

fissato dall'Amministrazione della Scuola non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.

2. Le dimissioni volontarie del titolare dell'incarico possono essere presentate con un preavviso di almeno 60 giorni.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Scuola si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, sono riservati e la loro divulgazione è assolutamente vietata, tranne che in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte della Scuola.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.